



EMENDAMENTI DECRETO DELEGATO 75/2020

Art. 1 - MODIFICATIVO

1. Il comma 14 dell'articolo 16-bis della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche è così modificato:

“14. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce alla Commissione Affari Esteri, Emigrazione ed immigrazione, Sicurezza ed Ordine Pubblico, Informazione in merito alle richieste di residenza elettiva presentate in Congresso di Stato, **all'esito delle stesse e delle motivazioni degli eventuali dinieghi**, garantendo la visione degli atti relativi alla delibera di Congresso nel corso della sessione della Commissione stessa.”

EMENDAMENTI DECRETO DELEGATO 107/2020

Art. 4, comma 1 - MODIFICATIVO

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto delegato, la totalità delle azioni di BNS verrà ceduta allo Stato al valore **corrispondente al patrimonio del capitale netto risultante dal di cui al bilancio al 31 dicembre 2019**, così come depositato dall'Amministratore Speciale [...]

Art. 4, comma 3 - MODIFICATIVO

3. Gli impegni di spesa connessi alla acquisizione di BNS e la costituzione di I.G.R.C., **che dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2020**, saranno appostate con Legge di variazione al bilancio di previsione dello Stato o apposita legge di spesa.

Art. 5, comma 2 - MODIFICATIVO

2. Lo Stato, in caso di trasferimento del capitale ad altri soggetti, manterrà comunque una partecipazione nel capitale di I.G.R.C. pari almeno **al 49% al 10%**. [...]

Art. 5, comma 3 - MODIFICATIVO

3. I.G.R.C. si avvarrà in via maggioritaria del personale dipendente assunto dalle liste di collocamento, preferibilmente in stato di mobilità o proveniente dalle società originator. Il Congresso di Stato definisce con propria delibera i programmi di formazione del personale proveniente da soggetti autorizzati sottoposti a procedura di risoluzione e liquidazione coatta amministrativa negli ultimi 4 anni, **che non risultino diversamente occupati a tempo indeterminato, al fine di favorirne la riconversione alle nuove attività legate alla mission di**

I.G.R.C. La società, inoltre, una volta costituita, verrà trattata come società già esistente al momento dell'entrata in vigore del presente Decreto Delegato al fine dell'attuazione di un eventuale accordo di mobilità che preveda il ricollocamento immediato dei lavoratori licenziati nella medesima I.G.R.C.

Art. 5, comma 3bis – AGGIUNTIVO

Il personale di Banca Cis che è stato distaccato nell'ultimo anno presso soggetti autorizzati sammarinesi può essere assunto presso i medesimi soggetti autorizzati anche qualora gli stessi abbiano proceduto, nel medesimo termine, a forme di pensionamento anticipato del proprio personale ovvero ad accordi aziendali di solidarietà, a cui eventualmente anche i dipendenti provenienti da Banca Cis saranno sottoposti.

Art. 5, comma 7 – MODIFICATIVO

7. La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, eventuali consiglieri delegati e il Direttore Generale di I.G.R.C. non devono:

- a. ricoprire o aver ricoperto **nell'ultimo anno** ~~negli ultimi due anni~~ incarichi di amministratore, sindaco o revisore contabile **in soggetti autorizzati sammarinesi** o in società direttamente o indirettamente partecipate **da soggetti autorizzati sammarinesi** ~~dalle banche originator~~ o partecipanti al capitale sociale delle stesse;
- b. essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui alla lettera a);
- c. essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa o di firma, delle banche originator di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro;
- d. essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
- e. aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore o sindaco presso le banche originator;
- ebis. essere titolari di incarichi politici o di nomina politica.**

Art. 6, comma 2 – MODIFICATIVO

2. Entro 30 giorni dalla data di insediamento e fermo restando quanto previsto all'articolo 5 comma 3, l'organo amministrativo dovrà procedere a completare il processo di riduzione di personale conservando il rapporto di lavoro con le sole figure che per mansione sono necessarie alla gestione amministrativa-contabile.



Art. 7, comma 6, lettera b, punto ii – MODIFICATIVO

(ii) l'attribuzione, a titolo di conguaglio definitivo, per le quote di passività non soddisfatte in denaro, di crediti di imposta per equivalente ammontare – a valere sui crediti d'imposta e sulle imposte anticipate presenti tra le attività della società –, che risulteranno convertiti ~~in certificati di compensazione fiscale nei limiti dei massimali annui previsti per legge e per la parte eccedente convertiti~~ in titoli del debito pubblico. A questi fini, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, in una o più soluzioni, titoli del debito pubblico.

Tramite appositi decreti delegati sono definiti:

1. le modalità di conversione dei crediti di imposta così attribuiti ad estinzione delle passività pregresse di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. in A.S.;
2. la durata di ciascuna emissione;
3. il diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il debito a date prestabilite;
4. il rendimento dei titoli del debito pubblico emessi ai fini della estinzione delle passività pregresse di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. in A.S.

A decorrere dall'esercizio finanziario di emissione e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso dei titoli del debito pubblico, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza **ed alla quota capitale**. Dette somme troveranno imputazione sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato. Il debito derivante dall'emissione di cui alla presente disposizione viene iscritto nello Stato Patrimoniale dello Stato.

Art. 9, comma 2 – ABROGATIVO

~~2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, della Legge 14 giugno 2019 n. 102. Per l'effetto, le azioni di responsabilità ivi contemplate permarranno in capo alla, e continueranno ad essere esperibili da parte della, Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. e non dovranno essere trasferite all'Ecc.ma Camera.~~

Art. 9, comma 4 – ABROGATIVO

~~4. È espressamente abrogato il comma 8, dell'articolo 2, della Legge 16 luglio 2019 n. 115 così come risultante dalla errata corrige pubblicata in data 17 luglio 2019~~

Art. 9, comma 6 – MODIFICATIVO

6. Il divieto di rinuncia alle azioni di responsabilità, così come previsto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 16 luglio 2019 n. 115, permane anche a seguito della cessazione della procedura di risoluzione di BNS. ~~Tale divieto non si applica alle transazioni, anche parziali, delle medesime~~



~~azioni di responsabilità. Resta fermo che, a pena di nullità, la transazione delle suddette azioni richiederà, esclusivamente sino alla data di cessazione delle procedura di risoluzione, la preventiva autorizzazione di BCSM, previa informativa al Comitato per il Credito e il Risparmio. Successivamente alla cessazione delle procedura di risoluzione, la transazione potrà essere perfezionata da Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A., senza la preventiva autorizzazione di BCSM, pur nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77 in combinato disposto con l'articolo 56, comma 8, della Legge 24 febbraio 2006 n. 47.~~

Per REPUBBLICA FUTURA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ASL', written in a cursive style.